SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, il 10 settembre 2014, alle ore 9, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte Costituzionale.

Votazione per l'elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura.

Il Presidente della Camera dei deputati
BOLDRINI

14A06457

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 luglio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Axiendo Concentrato» contenente la sostanza attiva lambda-cialotrina - Riconoscimento reciproco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio

delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 31 luglio 2013 (prot. n. 33017) dall'impresa Syngenta Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate 139, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario AXIENDO CONCENTRATO, a base della sostanza lambda-cialotrina, come insetticida per uso su frutta, ortaggi, alberi e ornamentali, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito della riunione del 27 gennaio 2014 da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Visto il mandato conferito dalla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari in data 6 febbraio 2014 all'Ufficio di acquisire l'ulteriore documentazione richiesta che, in caso di riscontro positivo, le avrebbe permesso di procedere con l'*iter* autorizzativo;

Viste le note di cui l'ultima in data 9 giugno 2014 (prot. n. 23526) con le quali è stato richiesto all'impresa Syngenta Italia S.p.A. di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto AXIENDO CONCENTRATO;

Viste le note di cui l'ultima in data 2 luglio 2014 (prot. n. 26949) con la quale l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario AXIENDO CONCENTRATO;

Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»:

Decreta:

L'impresa Syngenta Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate 139 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario AXIENDO CONCENTRATO, a base della sostanza lambda-cialotrina, come insetticida per uso su frutta, ortaggi, alberi e ornamentali, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario AXIENDO CONCENTRATO è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nel reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è preparato e confezionato negli stabilimenti delle imprese:

Schirm AG Division Sikofan Dieselstrasse 885107 Baar Ebenhausen (Germania);

Bib Production & Packaging b. v., Randweg 7, 6045 JK Roermond (Paesi Bassi);

ForniChem GmbH-Anna-von-Philipp-Str. 33 b-86633 Neuburg a.d.Donau (Germania);

Phyteurop SA Rue Pierre My 49260 Montreuil-Bellay (Francia);

Syngenta Espana S.A. - Porrino (Spagna).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 20, 50, 100, 250, 500, 750 e da litri l, 2, 5, 10.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15932.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato all'impresa interessata.

Roma, 4 luglio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
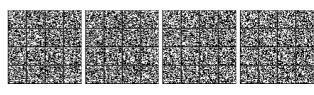
syngenta.

AXIENDO® CONCENTRATO

Insetticida per uso su frutta, ortaggi, alberi e ornamentali
Microemulsione

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	0.075 (0.75 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano – Tel. 02-334441.

Stabilimento di produzione:
- Schirm AG Division Sikofan Dieselstrasse 885107 Baar Ebenhausen (Germania)
- Bib Production & Packaging b.v., Randweg 7, 6045 JK Roermond, (Paesi Bassi)
- ForniChem GmbH-Anna-von-Philipp-Str. 33 b-86633 Neuburg a.d.Donau (Germania)
- Phyteurop SA Rue Pierre My 49260 Montreuil-Bellay (Francia)
- SYNGENTA España S.A. – Porrino (Spagna)

Registrazione del Ministero della Salute n.

Partita n. vedi corpo della confezione **I 1**

Altre taglie: ml 20, ml 50 ml 100 ml 250, ml 500, ml 750, l 2, l 5, l 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Durante le operazioni di miscelamento e caricamento indossare guanti, tuta e stivali.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 m dai corpi idrici superficiali.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
'AXIENDO CONCENTRATO' elimina rapidamente e per un periodo prolungato una vastissima varietà di insetti (afidi, cocciniglie, tignole, nottue) su piante ornamentali, colture frutticole ed orticole. La sua pronta azione per contatto ed ingestione protegge le colture per 2 settimane circa. Il rapido assorbimento limita i rischi di dilavamento del prodotto in caso di pioggia.

MODALITÀ DI IMPIEGO
- Non è consentita l'applicazione con zaino a spalla e con lancia su colture basse.
- Agitare bene la confezione prima dell'utilizzo
- Trattare il terreno al momento della messa a dimora, oppure trattare le parti aeree, avendo cura di evitare lo sgocciolamento (conformarsi alle dosi d'impiego).
- Versare nel polverizzatore un po' d'acqua e la quantità necessaria di prodotto; completare l'operazione con il restante volume di acqua prescritto. Agitare bene al fine di ottenere una soluzione omogenea.
- In funzione degli insetti da eliminare, vaporizzare il fogliame in modo omogeneo bagnando bene la vegetazione oppure innaffiare il terreno al momento della messa a dimora.
- Evitare di preparare una quantità di prodotto superiore alle necessità richieste dal trattamento.
- Non trattare in pieno sole. D'estate, i trattamenti vanno eseguiti preferibilmente al mattino presto o la sera tardi, quando la temperatura non supera i 25°C.
- Se necessario, ripetere il trattamento rispettando il numero massimo delle applicazioni e gli intervalli tra le applicazioni.
- Sciacquare accuratamente i materiali utilizzati (anche l'imballaggio vuoto) per tre volte e riversare le acque utilizzate per il risciacquo su di una parcella di terreno trattata precedentemente.
- Lavarsi le mani dopo il trattamento.

FITOTOSSICITÀ
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 4 LUG. 2014

syngenta.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dose per 10 m^2	Dose l/ha	n° applicazioni	Intervallo tra le applicazioni	Intervallo di raccolta
ORTICOLE						
Aglio (pieno campo)	Tignola del porro	10 ml	100	2	da 10 a 14	21
Carciofo (pieno campo)	Afidi	13,4 ml	134	1		14
Asparago [1] (pieno campo)	Criocera, Afidi	13,4 ml	134	2	12	
Melanzana (pieno campo e serra)	Dorifore, Afidi	13,4 ml	134	2	12	3
	Nottue terricole*	10 ml	100	2	12	28
Pomodoro (pieno campo e serra)	Nottue terricole*	10 ml	100	2	12	28
	Altica, Cicaline, Tripidi, Afidi	13,4 ml	134	2	12	3
Rapa rossa e Bietola da orto (pieno campo)	Altica, Mosca, Cicaline	10 ml	100	1		7
Carota (pieno campo)	Mosca della carota	13,4 ml	134	2	12	14
Sedano (pieno campo)	Afidi, Cicaline	13,4 ml	134	1		21
Cavolo (cavolfiori, broccoli, cavolini di Bruxelles, cavoli ricci) (pieno campo)	Cecidomidi del cavolfiore, Punteruolo degli steli del cavolo	10 ml	100	2	14	7
	Tignola delle crucifere, Cavolaia	10 ml	100	1		14
Cetriolo (pieno campo e serra)	Nottue defogliatrici	10 ml	100	2	12 in pieno campo 10 (serra/tunnel)	3
	Tripidi	10 ml	100	2	12 in pieno campo	
Cetriolino (pieno campo e serra)	Nottue defogliatrici	10 ml	100	2	12	3
Zucchina (pieno campo e serra)	Nottue defogliatrici, Piralide	10 ml	100	2	12 in pieno campo 10 sotto serra/tunnel	3
Scalogno (pieno campo)	Tignola del porro	10 ml	100	2	da 10 a 14	21
Finocchio (pieno campo)	Afidi	13,4 ml	134	2	14	7
Fagiolo (pieno campo)	Tonchio (*Bruchus pisorum*), Sitone del pisello, Cecidomidi, Falena (*Cydia nigricana*), Afidi, Tripidi	10 ml	100	2	12	3 (fresco) 14 (secco)
Lenticchia (pieno campo)	Falena (*Cydia nigricana*), Cecidomidi dei fiori di lenticchia (*Contarinia lentis*)	10 ml	100	2	12	14
Mais dolce (pieno campo)	Piccolo coleottero pulce (*Phyllotreta vittula*)	6,6 ml	66	2	12	7
Navone (pieno campo)	Altica, Mosca, Cicaline	10 ml	100	1		14
Cipolla (pieno campo)	Tignola del porro	10 ml	100	2	da 10 a 14	21
Peperone (pieno campo e serra)	Piralide	13,4 ml	134	2	12	3
	Nottue terricole*	10 ml	100	2	12	28
Porro (pieno campo)	Tignola del porro	10 ml	100	2	14	7
Pisello (pieno campo)	Tonchio (*Bruchus pisorum*), Sitone del pisello, Cecidomidi, Falena (*Cydia nigricana*), Afidi, Tripidi	10 ml	100	2	12	3 (fresco) 14 (secco)
Pisello da conserva (pieno campo)	Cecidomidi, Falena (*Cydia nigricana*), Afidi, Tripidi	10 ml	100	2	12	3
Patata (pieno campo)	Dorifora, Tignole, Afidi	13,4 ml	134	2	10	14
Zucca, Anguria, Melone (pieno campo e serra)	Piralide	13,4 ml	134	2	12	3
Ravanello (pieno campo)	Coleottero pulce (*Phyllotreta aerea*), Tentredine della rapa (*Athalia rosae*)	6,6 ml	66	2	12	[illegible]

* trattamento del terreno durante la messa a dimora
[1] Trattamento dopo il raccolto

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 LUG. 2014

syngenta.

Coltura	Parassiti	Dose per 10 m^2	Dose l/ha	n° applicazioni	Intervallo tra le applicazioni	Intervallo di raccolta
FRUTTICOLE						
Albicocco** (pieno campo)	Bombice, Carpocapsa, Forbicina (*Forficula auricularia*), *Neurotoma nemoralis*, Moscerini della frutta (*Drosophila spp.*), Nottue (Orthosia incerta Orthosia stabilis), Peritelo (*Peritelus sphaeroides*), Afidi, Falene (*Cydia molesta*, *Tmetocera ocellana*, Tignola del pesco (*Anarsia lineatella*), Tortricidi (*Hedya nubiferana*), Curculionidi (*Rhynchites bacchus*), *Phigalia sinuosaria*, *Orgyia pseudotsugata*, *Anuraphis oblonga*	13,4 ml	134	1		7
Agrumi** (pieno campo)	Afidi degli agrumi, Tignola dei fiori di limone, Cicalina verde	13,4 ml	134	1		7
Mandorlo** (pieno campo)	Anarsia[2], Antonomo del mandorlo, Tortricidi (*Hedya nubiferana*, *Archips rosana*, *Spilonota ocellana*), Bombice, Afidi, Tignole (*Cydia molesta*, *Plodia interpunctella*), *Neurotoma nemoralis*	13,4 ml	134	1		7
Ribes nero (pieno campo)	Afidi	10 ml	100	2	14	7
Ciliegio** (pieno campo)	Mosca delle ciliegie (*Rhagoletis cerasi*), Afide nero delle ciliegie (*Myzus cerasi*), Limacina del ciliegio (*Caliroa cerasi*),Falena Invernale (*Operophtera brumata*), Falena defogliatrice (*Erannis defoliaria*), Tortricidi (*Hedya nubiferana*, *Archips rosana*)	13,4 ml	134	1		7
Castagno** (pieno campo)	Balanino, Carpocapsa, Tortricidi del castagno (*Pammene fasciana*), Peritelo (*Peritelus sphaeroides*), Afidi	13,4 ml	134	1		7
Fragola	Nottue terricole*	10 ml	100	2	12	28
(pieno campo e serra)	Afidi	13,5 ml	135	2	da 14 a 21 (pieno campo) da 12 a 14 (serra/tunnel)	3
Lampone e altri rubus (pieno campo)	Antonomo del lampone (*Anthonomus rubi*), verme del lampone (*Byturus urbanus*), Afidi	10 ml	100	2	14	7
Nocciolo** (pieno campo)	Balanino, Cimice del nocciolo (*Gonocerus acuteangulatus*), Afidi	13,4 ml	134	1		7
Noce** (pieno campo)	Carpocapsa, Afidi, Cicalina bufalo (*Ceresa bubalus*), Curculionidi (*Peritelus spp*), Minatrice delle foglie (*Gracilaria roscipennella*)	13,4 ml	134	1		7
Ulivo** (pieno campo)	Oziorrinco (*Otiorhynchus singularis*) (vivaio), Mosca dell'ulivo (*Dacus oleae*)	13,4 ml	134	1		Tratt.Pre-fioritura (>200)
Pesco e nettarine** (pieno campo)	Bombice, Carpocapsa, Forbicina (*Forficula auricularia*), *Neurotoma nemoralis*, Moscerini della frutta (*Drosophila spp.*), Nottue (*Orthosia incerta Orthosia stabilis*), Peritelo (*Peritelus sphaeroides*), Afidi, Sesia apiforme (*Synanthedon myopaeformis*), Falene (*Cydia molesta*; *Carposina niponensis*, *Tmetocera ocellana*), Tripidi, Tignola del pesco (*Anarsia lineatella*); Tortricidi ricamatori (*Pandemis* spp., *Eulia spp.*, *Capua spp.*, *Podana spp.*, *Hedya nubiferana*)	13,4 ml	134	1		7
Melo** (pieno campo)	Antonomo del melo (*Anthonomus pomorum*), Cercopidi, Bombice, Carpocapsa del melo e del pero (*Cydia Pomonella*), *Hyphantria cunea*, *Yponomeuta malinellus*, , Nottue (*Orthosia incerta*), Tignola della frutta (*Recurvaria nanella*), Tripidi, Afidi, Falene (*Argyresthia conjugella*, *Cydia molesta*), *Orgyia pseudotsugata*, Minatrice delle foglie (*Stigmella malella*), Cimici (*Palomena spp*), Tortricidi ricamatori (*Pandemis spp.*, *Capua orana*, *Archips podana*), Tortricidi (*Hedya nubiferana*, *Archips rosana*, *Eulia pulchellana*, *Spilonota ocellana*), *Chloroclystis rectangulata*, *Tettigoniella viridis*, Rinchite, Cicaline, Curculionidi, *Biston spp.*	13,4 ml	134	1		7

* trattamento del terreno durante la messa a dimora ** trattare quando l'albero si riempie di foglie
[2] dose di 13,4 ml/10 m^2/L d'acqua corrisponde alla dose di 20 ml/L d'acqua per un'applicazione di 670 ml di miscela per trattare 10 m^2

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 4 LUG. 2014

syngenta.

Coltura	Parassiti	Dose per 10 m^2	Dose l/ha	n° applicazioni	Intervallo tra le applicazioni	Intervallo di raccolta
FRUTTICOLE						
Pero, Cotogno, Nashi** (pieno campo)	Antonomo del pero (*Anthonomus pyri*), Cercopidi, Bombice, Carpocapsa del melo e del pero (*Cydia Pomonella*), *Hyphantria cunea*, Nottue (*Orthosia incerta, Orthosia stabilis*), Tignola della frutta (*Recurvaria nanella*), Tripidi, Afidi, Falena orientale (*Cydia molesta*), *Orgyia pseudotsugata*, Minatrice delle foglie (*Stigmella malella*), Cimici (*Palomena spp*), Tortricidi ricamatori (*Pandemis heperana, Capua orana, Archips podana*), Tortricidi (*Hedya nubiferana, Archips rosana, Eulia pulchellana, Spilonota ocellana*), *Tettigoniella viridis*, Rinchite, Cicaline, Curculionidi, Cicadella bufalo (*Stictocephala bisonia*), Lida del pero (*Neurotoma saltuum*), Limacina del ciliegio (*Caliroa cerasi*)	13,4 ml	134	1		7
Vite (pieno campo)	Altica (*Haltica lythri*), Piralide, *Boarmia gemmaria* , Nottue fogliari (*Euxoa nigricans*),Tortrice della vite (*Sparganothis pilleriana*), Tripide della vite (*Drepanothrips reuteri*)	10 ml	100	2	da 15 a 30	7
	Cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca vitis*)	13,4 ml	134	2	12	7
	Nottue terricole*(*Agrotis segetum, Agrotis ipsilon*)	10 ml	100	2	12	28
Susino** (pieno campo)	Carpocapsa della prugna, Tentredini delle susine (*Hoplocampa flava, Yponomeuta spp.*), Afidi, Curculionidi (*Rhynchites bacchus*), Capua (*Adoxophyes orana*), Falena orientale (*Cydia molesta*)	13,4 ml	134	1		7
FLORICOLE/ORNAMENTALI						
Alberi e Arbusti ornamentali (pieno campo)	Mosca Bianca, Coleotteri fitofagi, Bruchi fitofagi, Cicaline, Afidi, Cocciniglie, Tripidi, Curculionidi ,Scolitidi	20 ml	200	1		
Piante d'appartamento	Mosca Bianca, Cicaline, Nottue defogliatrici, Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Crisomelidi, Cocciniglie	20 ml	200	1		
Colture floricole varie (pieno campo e serra)	Mosca Bianca,Cicaline, Nottue defogliatrici, Afidi, Cocciniglie, Curculionidi, Scolitidi)	20 ml	200	1		
Roseti (pieno campo)	Nottue defogliatrici	10 ml	100	1		

* trattamento del terreno durante la messa a dimora

** trattare quando l'albero si riempie di foglie

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 4 LUG. 2014

AXIENDO® CONCENTRATO

Insetticida per uso su frutta, ortaggi, alberi e ornamentali
Microemulsione

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
lambda-cialotrina pura g 0.075 (0.75 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano – Tel. 02-334441.

Stabilimento di produzione:
- Schirm AG Division Sikofan Dieselstrasse 885107 Baar Ebenhausen (Germania)
-Bib Production & Packaging b.v., Randweg 7, 6045 JK Roermond, (Paesi Bassi)
-ForniChem GmbH-Anna-von-Philipp-Str. 33 b-86633 Neuburg a.d.Donau (Germania)
- Phyteurop SA Rue Pierre My 49260 Montreuil-Bellay (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute n.

Partita n. vedi corpo della confezione / /

Stabilimenti di produzione:
SYNGENTA España S.A. – Porrino (Spagna)

Altre taglie: ml 20, ml 50 ml 100 ml 250, ml 500, ml 750, l 2, l 5, l 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 LUG. 2014

14A06120

DECRETO 4 luglio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Quilt Xcel» contenente le sostanze attive azoxystrobin e propiconazolo - Riconoscimento reciproco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 2013 (prot. n. 51901) dall'impresa Syngenta Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate 139, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario QUILT XCEL, a base delle sostanze attive azoxystrobin e

propiconazolo, come fungicida per mais, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente dagli esperti del gruppo che afferisce alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Visto il successivo parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, sentita per via telematica, che conferma quanto espresso dagli esperti;

Vista la nota del 4 giugno 2014 (prot. n. 22691) con la quale è stato richiesto all'impresa Syngenta Italia S.p.A. di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto QUILT XCEL;

Viste le note di cui l'ultima in data 2 luglio 2014 (prot. n. 26912) con la quale l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario QUILT XCEL;

Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo come riportato nel reg. (UE) n. 823/2012;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

L'impresa Syngenta Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario QUILT XCEL, a base delle sostanze attive azoxystrobin e propiconazolo, come fungicida per mais, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario QUILT XCEL è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo riportata nel reg. (UE) n. 823/2012.

Il prodotto è preparato e confezionato nello stabilimento dell'impresa Syngenta Grangemouth Works, Grangemouth Stirlingshire (UK) e solamente confezionato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1, 5, 10, 20.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15758.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato all'Impresa interessata.

Roma, 4 luglio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
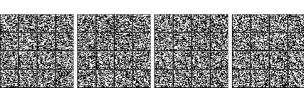
syngenta.

Quilt® Xcel

Fungicida in suspo-emulsione per mais e mais dolce

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
azoxystrobin puro g 13,4 (141,4 g/l)
propiconazolo puro g 11,6 (122,4 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene: propiconazolo e 1,2 –benzisothiazol-3-one che possono provocare una reazione allergica

Attenzione
Nocivo se ingerito
Nocivo se inalato
Provoca grave irritazione oculare
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori della portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. Smaltire il prodotto/recipiente in modo sicuro. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. IN CASO DI INGESTIONE: in caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
Syngenta Grangemouth Works, Grangemouth Stirlingshire (UK)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Partita n. vedi corpo della confezione

litri 5

Altro stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: l 1, 10 e 20
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
azoxystrobin 13.4 %
propiconazolo 11.6 %
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

AZOXYSTROBIN: non è riportato un quadro sintomatologico specifico.

PROPICONAZOLO (triazolo): organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
Quilt Xcel è un fungicida per il mais contenente una miscela di azoxystrobin, sostanza attiva appartenente alla famiglia delle strobilurine, e propiconazolo, fungicida appartenente alla famiglia dei triazoli.
Quilt Xcel è usato, mediante applicazione fogliare, per il controllo di Elmintosporiosi, Ruggine e Antracnosi.
Quilt Xcel può avere effetti positivi sulla qualità e quantità della produzione.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Patogeni	Dosi l/ha	Dosi ml/hl	Epoca di applicazione
Mais e mais dolce (pieno campo)	Elmintosporiosi (*Helminthosporium turcicum*) Ruggine (*Puccinia sorghi*) Antracnosi (*Kabatiella zeae*)	1	250	1 applicazione tra lo stadio d'inizio levata e lo stadio di piena fioritura.

L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 400 l/ha. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione, si raccomanda di rispettare la dose per ettaro indicata in tabella.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per la il mais dolce.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare la deriva del prodotto verso i campi adiacenti a quello trattato.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 4 LUG. 2014

14A06121

DECRETO 4 luglio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Arigo» contenente le sostanze attive Mesotrione, Nicosulfuron, Rimsulfuron - Riconoscimento reciproco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 24 marzo 2014 (prot. n. 11160) dall'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, via Pontaccio 10, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario ARIGO a base delle sostanze attive Meso-

trione, Nicosulfuron, Rimsulfuron, come erbicida per il mais, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente dagli esperti del gruppo che afferisce alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Visto il successivo parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, sentita per via telematica, che conferma quanto espresso dagli esperti del gruppo afferenti alla suddetta Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Viste le note di cui l'ultima in data 23 giugno 2014 con le quali è stato richiesto all'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto fitosanitario ARIGO;

Viste le note di cui l'ultima in data 2 luglio 2014 con la quale l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario ARIGO;

Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 luglio 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mesotrione, avente scadenza antecedente alle altre sostanze attive con le quali è in miscela il prodotto fitosanitario stesso;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

L'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, via Pontaccio 10, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ARIGO, a base delle sostanze attive mesotrione, nicosulfuron e rimsulfuron, come erbicida per il mais con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario ARIGO è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 luglio 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mesotrione, avente scadenza antecedente alle altre sostanze attive con le quali è in miscela il prodotto fitosanitario stesso;

Il prodotto è prodotto negli stabilimenti delle imprese Du Pont De Nemours (France) S.A.S - Cernay, Francia:

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0.330-0.990-1650-3.300 Kg

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16063.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato all'impresa interessata.

Roma, 4 luglio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ARIGO®

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Granuli idrodisperdibili

Meccanismo d'azione: Gruppi F2, B (HRAC)

ARIGO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Mesotrione p.a. puro g 36
Nicosulfuron p.a. puro g 12
Rimsulfuron p.a. puro g 3
Coformulanti q. b. a 100
Contiene N_3,N_3-dimethyl-2-sulphamoylnicotinamide.
Può causare reazione allergica.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici (H400). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformita' della normativa vigente (P501).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
Telefono: 800378337
Officina di Produzione
Du Pont De Nemours (France) S.A.S – Cernay, Francia
Registrazione n. del del Ministero della Salute
Contenuto netto: kg 0.330 - 0.990 - 1.650 - 3.300 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.
-Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.
-Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
-Non applicare in aree con pendenze superiori al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
-Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE: ARIGO si applica in post-emergenza della coltura e delle infestanti ed agisce, prevalentemente, per assorbimento fogliare ma anche per assorbimento radicale. Le infestanti suscettibili cessano subito l'accrescimento ed il disseccamento avviene circa una-due settimane dopo l'applicazione.
Infestanti graminacee sensibili:
Digitaria spp. (Sanguinella), *Echinocloa spp.* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Panico delle risaie), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta).
Infestanti a foglia larga sensibili:
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Polygonum persicaria* (Poligono persicaria), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio comune), *Acalypha virginica* (Acalifa), *Picris echioides* (Aspraggine volgare)
Infestanti a foglia larga mediamente sensibili:
Veronica persica (Veronica comune), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana)

CAMPI DI IMPIEGO: Mais
EPOCA DI IMPIEGO: Post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO: da 250 g/ha a 330 g/ha con una singola applicazione su coltura allo stadio compreso tra 1 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e *Digitaria* spp.. ARIGO va addizionato al coadiuvante Codacide utilizzato al dosaggio di 1,25 - 2.5 litri ad ettaro.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: ARIGO, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il coadiuvante nella quantita' necessaria solo dopo aver inserito ARIGO.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 4 e 25 °C.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Non applicare su piante bagnate.
- Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
- Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 2 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.
- In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con ARIGO, ricorrere solo a mais.
- Dopo l'applicazione di ARIGO nell'ambito di una normale rotazione colturale, e' possible seminare: cereali autunno-vernini, cereali a semina primaverile, mais, soia e dopo aratura di almeno 15 cm, colza e girasole.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare Arigo. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.

- Subito dopo il trattamento con Arigo e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Diluire il residuo nel rapporto 1:10 con acqua pulita e distribuire il tutto sull'area trattata con l'agitatore in funzione
2) Riempire il serbatoio al 20% con acqua pulita bagnando accuratamente le superfici interne. Aggiungere una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: ARIGO e' una miscela erbicida contenente Mesotrione, Nicosulfuron, e Rimsulfuron. Mesotrione appartiene alla famiglia dei Trichetoni, inibitori dell'enzima HPPD (gruppo HRAC F2), mentre Nicosulfuron e Rimsulfuron appartengono alla famiglia delle Sulfoniluree, inibitori dell'enzima acetolattato sintetasi (gruppo HRAC B).
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare ARIGO con prodotti fitosanitari contenenti bentazone e con gli insetticidi fosforganici. Se fosse necessario effettuare un trattamento fogliare con tali prodotti, occorre lasciare un intervallo di tempo di almeno una settimana tra le due applicazioni.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Non necessario.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 4 LUG. 2014

14A06122

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 luglio 2014.

Inserimento nell'allegato 1 del decreto 23 gennaio 2006 di attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura della sottoazione f2 relativa al nuovo programma di ricerca per il contenimento di predatori.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 917/2004, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del richiamato regolamento del Consiglio riguardo all'attuazione delle azioni nel settore dell'apicoltura;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 23 gennaio 2006 recante attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Viste le segnalazioni delle Regioni Piemonte e Liguria sulla presenza nei propri territori della "Vespa velutina", predatore che rischia di distruggere gran parte degli alveari regionali, la cui diffusione deve essere contratasta con rapidità e con idonee tecniche di contenimento, al fine di evitare l'espansione del predatore sull'intero territorio nazionale, con effetti disastrosi per il comparto molto concreti e vicini, come accaduto nelle regioni francesi colpite dallo stesso fenomeno;

Visto il verbale della riunione del 20 maggio 2014, convocata presso questo Ministero, allo scopo di valutare ogni possibile intervento per contrastare l'emergenza, cui hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni e province autonome, il Consiglio della Ricerca in agricoltura e l'Osservatorio nazionale sul miele, nel corso della quale è stato condiviso di destinare le economie accertate sul programma apistico italiano al finanziamento di una azione per contrastare in modo specifico il predatore delle api "Vespa velutina", intervenendo nell'ambito delle "azioni di ricerca" del Piano apistico nazionale;

Vista la comunicazione della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del 29 maggio 2014, con la quale la Commissione europea è stata informata dell'intenzione di modificare il Programma apistico italiano 2013-2014, inserendo una nuova linea di ricerca nell'ambito dell'azione "f", per contrastare in modo specifico il predatore delle api "Vespa velutina, non modificando il massimale italiano;

CHE tale nuova linea di ricerca può essere qualificata come specifica sottoazione "f 2: altra ricerca finalizzata al contenimento della diffusione di predatori" alla azione "F", relativa alla realizzazione di programmi di ricerca;

Considerato, inoltre, che il temine per la presentazione delle domande di finanziamento, stabilito dal citato D.M. 23 gennaio 2006, è scaduto il 15 aprile scorso, ma che il manifestarsi dell'emergenza, con la ripresa dell'attività bottinatrice delle api, successiva alla scadenza di tale termine, ne giustifica la riapertura per il solo anno in corso;

Che i cofinanziamenti europei e nazionali destinati al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura devono essere utilizzati nel modo più efficace possibile e che l'illustrata urgenza giustifica il mancato preventivo inoltro, per il parere, alla Conferenza Stato regioni e provincie autonome, cui il decreto sarà trasmesso per la successiva presa d'atto

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 1 del decreto ministeriale 23 gennaio 2006 alla azione "F", relativa alla realizzazione di programmi di ricerca, è aggiunta la sottoazione "f 2: altra ricerca finalizzata al contenimento della diffusione di predatori";

2. In deroga alle disposizioni dell'art. 10, comma 2 del decreto ministeriale 23 gennaio 2006, limitatamente alla sottoazione di cui al comma 1, per la sola annualità 2013-2014 del Programma apistico, le domande di finanziamento possono essere presentate entro il termine del 20 agosto 2014.

Il presente provvedimento sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione e sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 17 luglio 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conto il 29 luglio 2014

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 3026

14A06276
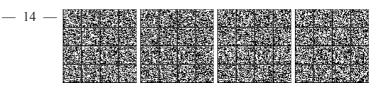
DECRETO 18 luglio 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 16 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 171 del 24 luglio 2010 con il quale al laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 44/46/48, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 giugno 2014 e perfezionata in data 10 luglio 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 giugno 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 44/46/48, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 giugno 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa in ac. Tartarico	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 Met. III
Acidità totale in ac. Acetico	DM 12/03/1986 GU SG n 161 14/07/1986 Met. II
Acidità volatile in ac. Acetico	DM 12/03/1986 GU SG n 161 14/07/1986 Met. IV
Anidride solforosa	OIV- Resolution OENO 60/2000 + OIV-Resolution OENO 13/2008
Ceneri	OIV- Resolution OENO 58/2000
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 GU SG n 161 14/07/1986 Met. VI
Ferro	OIV - Resolution OENO 66/2000
Massa volumica e densità relativa a 20°C	DM 12/03/1986 GU SG n 161 14/07/1986 Met. VI + OIV MA-AS2-01A R2012 par. 6
Rame	OIV - Resolution OENO 64/2000
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 GU SG n 161 14/07/1986 Met. V
Zinco	OIV - Resolution OENO 65/2000
Residui di fitofarmaci con metodo QuEChERS multiresiduale: 2,4,5-T; 2,4,5-TP; 2,4-D; 2,4-DB; 4-CPA;Acephate; Acetamiprid; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-Sulfon; Aldicarb-Sulfoxid; Aldrin; Alfametrina; Alletrina; Atrazina; Avermectin B1a; Azinphos-Ethyl; Azinphos-Metyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Bendiocarb; Bentazone; Bifenox; Bifenthrin; Binapacryl; Bitertanol; Boscalid;Bromoconazolo; Bromophos, Bromophos-Ethyl, Bromopropylate, Bomoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Cadusafos; Captafol; Captan, Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carboxin; Chinomethionat; Chlorfenapyr; Chlorfenson; Chlorfenvinphos; Chloridazon; Chlorothalonil; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-Metyl; Chlozolinate; Cinosulfuron b; Clofentezine; Clomazone; Clothianidin; Coumaphos; Cyanofenphos; Cyazofamid; Cycloxydim; Cyfluthrin (incl. beta-); Cyhalothrin, lambda-; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Cyromazine; DDD o,p-; DDD p,p-; DDE o,p-; DDE p,p-; DDT o,p-; DDT p,p-; Deltamethrin; Demeton-S-Methyl; Demeton-S-Methylsulfon; Demeton-S-Methylsulfoxid; Diazinon; Dicamba; Dichlobenil; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Dichlorprop(incl.Dichlorprop-P); Dichlorvos; Diclobutrazolo; Dicloran; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethofencarb; Difenoconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimethachlor; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dioxathion; Diphenylamine; Disulfoton; Ditalimfos; Endosulfan,alfa-; Endosulfan,beta-; Endosulfansulfate; EPN;	UNI EN 15662:2009

Epoxiconazole; Esfenvalerate; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Ethoprophos; Etofenprox; Etoxazolo; Etridiazole; Etrimfos; Famoxadone; Fenamiphos; Fenarimol; Fenazaquin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenhexamid; Fenitrothion; Fenoxaprop-P; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpropridin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fenson; Fenthion; Fenthion-Sulfon; Fenthion-Sulfoxide; Fenvalerate/Esfenvalerate (sum); Fipronil (somma di Fipronil + metabolita solfone espressa in Fipronil); Fluazifop; Fluazinam; Flucythrinate; Fludioxonil; Flufenacet; Flufenoxuron; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flusilazole; Flutriafol; Fluvalinate; Folpet; Fomesafen; Fonofos; Furalaxil;	
Residui di fitofarmaci con metodo QuEChERS multiresiduale: Haloxyfop; HCH,alfa-; HCH,beta-; HCH,gamma-; Heptachlor; Heptenophos; Hexachlorobenzene; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; Imazaquin; Imazethapyr; Imazosulfuron b; Imidacloprid; Indoxacarb; Ioxynil; Iprodione; Iprovalicarb; Isofenphos; Isoproturon; Kresoxim-Methyl; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; MCPA; MCPB; MCPP; Mecarbam; Mepanipyrim; Mepronil; Metalaxyl; Metamitron; Metazachlor; Methamidophos; Methidathion; Methiocarb; Methomyl; Methoxychlor; Methoxyfenozide; Metobromuron; Metolachlor; Metosulam; Metribuzin; Metsulfuron-Methyl b; Mevinphos; Monocrotophos; Myclobutanil; Naphthoxyacetic acid,2-; Nitrofen; Nuarimol; Omethoate; Orthophenylphenol; Oxadixyl;Oxamyl; Oxyfluorfen, Paclobutrazol; Paraoxon; Paraoxon-Methyl; Parathion; Parathion-Methyl; Penconazole; Pencycuron; Pendimethalin; Permethrin; Phorate; Phosalone; Phosmet; Phosphamidon; Picoxystrobin; Piperonyl butoxide; Pirimicarb; Pirimiphos-Ethyl; Pirimiphos-Methyl; Prochloraz; Procymidone; Profenofos; Profluralin; Promecarb; Prometryn; Propamocarb; Propargite; Propham; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Prosulfuron b; Prothiofos; Protoato; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyrifenox; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinalphos; Quinmerac C; Quinoxyfen; Quintozene; Simazine; Spinosad, Spinosyn A; Spinosyn D; Spiroxamine; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tecnazene; Teflubenzuron; Tefluthrin; Terbacil; Terbufos; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetrachlorvinphos; Tetraconazole; Tetradifon; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron-Metyl b; Thiodicarb; Thiofanox; Thiometon; Thiophanate-Metyl; Tolclofos-Methyl; Tlylfluanid; Triadimefon; Triadimenol; Tri-Allate; Triazophos; Triclopyr; Triclorfon; Tricyclazole; Trifloxystrobin;	UNI EN 15662

Triflumizole; Triflumiron; Trifluralin; Triforine; Trimethacarb; Vamidothion; Vinclozolin.	
Estratto secco totale (614,8-943 g/l)	V 12 2014 Rev. 13
Acidità fissa in ac. Tartarico	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile in ac. Acetico	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-20 R2006
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-AS2-05-R2009
Calcio	OIV MA-AS322-04 R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Ferro	OIV MA-AS322-05A R2009
Magnesio	OIV MA-AS322-07 R2009
Metanolo	OIV MA-AS312-03A R2009
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10 R2011
Potassio	OIV MA-AS322-02A R2009
Rame	OIV MA-AS322-06 R2009
Sodio	OIV MA-AS322-03A R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009 par. 4.C
Zinco	OIV MA-AS322-08 R2009
Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Acidi organici: Acido citrico, Acido tartarico, Acido malico, Acido lattico, Acido formico, Acido acetico, Acido propionico, Acido butirrico	OIV MA-AS-313-04 R2009
Acidità totale in ac. Tartarico	OIV MA-AS313-01 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV MA-AS2-01A R2012 par. 6
Residui di fitofarmaci con metodo QuEChERS multiresiduale: 2,4,5-T; 2,4,5-TP; 2,4-D; 2,4-DB; 4-CPA;Acephate; Acetamiprid; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-Sulfon; Aldicarb-Sulfoxid; Aldrin; Alfametrina; Alletrina; Atrazina; Avermectin B1a; Azinphos-Ethyl; Azinphos-Metyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Bendiocarb; Bentazone; Bifenox; Bifenthrin; Binapacryl; Bitertanol; Boscalid;Bromoconazolo; Bromophos, Bromophos-Ethyl, Bromopropylate, Bomoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Cadusafos; Captafol; Captan, Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carboxin; Chinomethionat; Chlorfenapyr; Chlorfenson; Chlorfenvinphos; Chloridazon; Chlorothalonil; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-Metyl; Chlozolinate; Cinosulfuron b; Clofentezine; Clomazone; Clothianidin; Coumaphos; Cyanofenphos; Cyazofamid; Cycloxydim; Cyfluthrin (incl. beta-); Cyhalothrin, lambda-; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Cyromazine; DDD o,p-; DDD p,p-; DDE o,p-; DDE p,p-; DDT o,p-; DDT p,p-; Deltamethrin; Demeton-S-Methyl; Demeton-S-Methylsulfon; Demeton-S-Methylsulfoxid; Diazinon; Dicamba; Dichlobenil; Dichlofenthion;	OIV MA-AS323-08 R2012

Dichlofluanid; Dichlorprop(incl.Dichlorprop-P); Dichlorvos; Diclobutrazolo; Dicloran; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethofencarb; Difenoconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimethachlor; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dioxathion; Diphenylamine; Disulfoton; Ditalimfos; Endosulfan,alfa-; Endosulfan,beta-; Endosulfansulfate; EPN; Epoxiconazole; Esfenvalerate; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Ethoprophos; Etofenprox; Etoxazolo; Etridiazole; Etrimfos; Famoxadone; Fenamiphos; Fenarimol; Fenazaquin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenhexamid; Fenitrothion; Fenoxaprop-P; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpropridin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fenson; Fenthion; Fenthion-Sulfon; Fenthion-Sulfoxide; Fenvalerate/Esfenvalerate (sum); Fipronil (somma di Fipronil + metabolita solfone espressa in Fipronil); Fluazifop; Fluazinam; Flucythrinate; Fludioxonil; Flufenacet; Flufenoxuron; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flusilazole; Flutriafol; Fluvalinate; Folpet; Fomesafen; Fonofos; Furalaxil; (>= 0,005 mg/kg)	
Residui di fitofarmaci con metodo QuEChERS multiresiduale: Haloxyfop; HCH,alfa-; HCH,beta-; HCH,gamma-; Heptachlor; Heptenophos; Hexachlorobenzene; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; Imazaquin; Imazethapyr; Imazosulfuron b; Imidacloprid; Indoxacarb; Ioxynil; Iprodione; Iprovalicarb; Isofenphos; Isoproturon; Kresoxim-Methyl; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; MCPA; MCPB; MCPP; Mecarbam; Mepanipyrim; Mepronil; Metalaxyl; Metamitron; Metazachlor; Methamidophos; Methidathion; Methiocarb; Methomyl; Methoxychlor; Methoxyfenozide; Metobromuron; Metolachlor; Metosulam; Metribuzin; Metsulfuron-Methyl b; Mevinphos; Monocrotophos; Myclobutanil; Naphthoxyacetic acid,2-; Nitrofen; Nuarimol; Omethoate; Orthophenylphenol; Oxadixyl;Oxamyl; Oxyfluorfen, Paclobutrazol; Paraoxon; Paraoxon-Methyl; Parathion; Parathion-Methyl; Penconazole; Pencycuron; Pendimethalin; Permethrin; Phorate; Phosalone; Phosmet; Phosphamidon; Picoxystrobin; Piperonyl butoxide; Pirimicarb; Pirimiphos-Ethyl; Pirimiphos-Methyl; Prochloraz; Procymidone; Profenofos; Profluralin; Promecarb; Prometryn; Propamocarb; Propargite; Propham; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Prosulfuron b; Prothiofos; Protoato; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyrifenox; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinalphos; Quinmerac C; Quinoxyfen; Quintozene; Simazine; Spinosad, Spinosyn A; Spinosyn D; Spiroxamine; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad;	OIV MA-AS323-08 R2012

Tecnazene; Teflubenzuron; Tefluthrin; Terbacil; Terbufos; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetrachlorvinphos; Tetraconazole; Tetradifon; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron-Metyl b; Thiodicarb; Thiofanox; Thiometon; Thiophanate-Metyl; Tolclofos-Methyl; Tlylfluanid; Triadimefon; Triadimenol; Tri-Allate; Triazophos; Triclopyr; Triclorfon; Tricyclazole; Trifloxystrobin; Triflumizole; Triflumiron; Trifluralin; Triforine; Trimethacarb; Vamidothion; Vinclozolin. (>= 0,005 mg/kg)	
Zuccheri riduttori (Metodo Fehling) (>=1 g/l)	V 13 2014 rev.1
Alcoli superiori: Acetaldeide; alcool isopropilico, alcool n-propilico, alcool sec-butilico, acetato di etile, alcool isobutilico, alcool n-butilico, alcool isoamilico, alcool n-amilico	AOAC 968.09 1969
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04A R2012
Carbammato di etile	OIV MA-AS315-04 R2009
Estratto secco non riduttore	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Glicerolo	AOAC 991.46 2008
Indice di Folin Ciocalteu	OIV MA-AS2-10 R2009
Lieviti, Muffe (Conta)	OIV MA-AS4-01 R2010 par. 6.1
Titolo alcolometrico volumico totale (7-20%)	V 7 2014 Rev. 11
Zuccheri	OIV MA-AS311-03 R2003
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01A R2009
pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Dietilenglicole	OIV MA-AS315-09 R2009
Residui di carbammati: Aldicarb; Carbaril; Carbofuran; Ethionfencarb; Metomil; Propoxur; Pirimicarb; Metiocarb, Indoxacarb, Fenotiocarb, Fenoxicarb, Benfuracarb (0,01-0.8 mg/l (vini, mosti, aceti, liquori) 0,01 -1 mg/Kg (alimenti e Alimenti per uso zootecnico))	F 11 2010 Rev. 5
Residui di ditiocarbammati espressi come CS2 (Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Tiram, Ziram) (0,01 - 5 mg/Kg)	F 12 2011 Rev. 6
Residui di fitofarmaci diserbanti tiocarbammati: Butillate; ETPC; Molinate; Sulfallate; Triallate (0,01 - 0,8 mg/l per vini, mosti,aceti, liquori; 0,01 - 1 mg/Kg per alimenti e Alimenti per uso zootecnico)	F 5 2010 Rev. 12
Residui di fitofarmaci diserbanti: Alaclor; Benzoilprop-etile; Cloridazon; Difenamide; Dinitrammide; Flamprop-isopropile; Metolaclor; Oxadiazon; Pendimetalin; Propizammide; Trifluralin (0,01 - 0,8 mg/l in vini, mosti, liquori; 0,01 - 1 mg/Kg in alimenti e Alimenti per uso zootecnico)	F 4 2010 Rev. 11

Residui di fitofarmaci fungicidi, acaricidi, insetticidi: Metalaxil; Fentoato; Bupirimate; Oxadixil; Benalaxil; Amitraz; Pirazofos; Bitertanolo,Triadimefon; Penconazolo; Triadimenol; Imazalil; Propiconazolo; Fenarimol (0,01 - 0,8 mg/l in vini, mosti,aceti, liquori; 0,01 - 1 mg/Kg alimenti e Alimenti per uso zootecnico)	F 6 2010 Rev. 11
Residui di fitofarmaci fungicidi: Etossichina (0,01 - 0,8 mg/l (vini, mosti, aceti, liquori) 0,01 - 1 mg/Kg (alimenti e Alimenti per uso zootecnico))	F 7 2010 Rev. 11
Residui di fitofarmaci organoclorurati Fungicidi, Piretroidi: Procimidone; Vinclozonil; Captafol; Captano; Clortalonil; Folpet; Dicloufanide; Iprodione; Ciflutrin; Deltametrina; Flucitrinate; Fluvalinate; Fenson; Clorfenson; Bromopropilato; Fenpropatin; Tetradifon; Permetrina; Cipermetrina; Fenvalerate; Clozolinate: Eptaclor; Aldrin; Dieldrin; Pertane; Endrin; b-Endosulfan; Endosulfan solfato; Metossicloro; Tetradifon: :a-HCH; b-HCH; Esaclorobenzolo; lindano; d-HCH; O-P-DDE; a-Endosulfan; P-P-DDE; O-P-DDD; P-P-DDD; O-P-DDT; P-P-DDT (0,01 - 0,8 mg/L (vini, mosti, aceti, liquori); 0,01 - 1 mg/Kg (alimenti e mangimi))	F 1 2010 Rev. 12
Residui di fitofarmaci triazinici: Ametrina; Atrazina; Cinazina; Desmetrina; Metribuzin; Prometrina; Propazina; Simazina; Terbumetron; Terbutilazina; Terbutrina (0,01 - 0,8 mg/l in vini, mosti, aceti,liquori; 0,01 - 1 mg/Kg in alimenti e Alimenti per uso zootecnico)	F 3 2010 Rev. 12
Residui di fungicidi benzimidazolici: Benomil; Carbendazim; Tiabendazolo; Tiofanato di metile ([(0,025 - 0,25 mg/l) vini, mosti, aceti, liquori] [(0,01 - 0.10 mg/Kg) alimenti e Alimenti per uso zootecnico]) (0,025 - 0,25 mg/l in vini, mosti, aceti, liquori;0,01 - 0.10 mg/Kg in alimenti e Alimenti per uso zootecnico)	F 9 2010 Rev. 12
Residui organofosforati Insetticidi organofosforati: Diclorvos; Clormephos; Eptenofos; Tionazin; Sulfotep; Diazinone; Dimetoato; Clorpirifos metile; Fosfamidone; Fenclorfos; Pirimiphos metile; Pirimiphos etile; Fenthion; Bromophos metile; Isofenfos; Quinalfos; Tetraclorvinphos; Profenfos; Etion; Piridafention; Phosalone; Mevinphos; Etoprophos; Timet; Fonofos; Disulfoton; Pirimor (Pirimicarb); Parathion metile; Paraoxon; Parathion etile; Fenitrothion; Malathion; Clorpiriphos etile; Bromophos etile; Clorfenvinphos; Fenamiphos; Metidathion; Carbofenothion; Triazofos; Azinfos metile, Azinfos etile, Miclobutanil, Acephate; Metamidophos ([(0,01 - 0,8 mg/l) vini, mosti, aceti, liquori] [(0,01 - 1 mg/Kg) alimenti e Alimenti per uso zootecnico]) (0,01 - 0,8 mg/l in vini, mosti, aceti, liquori ; 0,01 - 1 mg/Kg in alimenti e Alimenti per uso zootecnico)	F 2 2010 Rev. 12

14A06185

DECRETO 18 luglio 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio enochimico ex Allievi Scuola enologica di Conegliano Soc. Coop., in San Pietro di Feletto, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 30 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 186 dell'11 agosto 2010 con il quale al Laboratorio enochimico ex Allievi Scuola enologica di Conegliano Soc. Coop., ubicato in San Pietro di Feletto (TV), via Crevada n. 69, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 luglio 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 giugno 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio enochimico ex Allievi Scuola enologica di Conegliano Soc. Coop., ubicato in San Pietro di Feletto (TV), via Crevada n. 69, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio enochimico ex Allievi Scuola enologica di Conegliano Soc. Coop. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico effettivo	OIV-MA-BS-04: R2009 + OIV-MA-BS-02: R2009
Tenore zuccherino	OIV-MA-AS2-02: R2012
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02: R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A: R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04: R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02: R2009
Rame	OIV-MA-AS322-06: R2009
Zinco	OIV-MA-AS322-08: R2009
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02: R2003
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 par. 5.2: R2009
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02: R2009
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All XXX
Titolo alcolometrico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par. 4.B: R2009 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A par. 4.B: R2009 + OIV-MA-AS312-01A: R2009
Sovrapressione (da calcolo)	OIV-MA-AS314-01 R2006 + OIV-MA-AS312-01A: R2009 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Anidride solforosa libera	OIV-MA-AS323-04A par 2.2.3: R2012
Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A par 2.2.4: R2012
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B: R2012
Estratto senza zuccheri (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B: R2012 + AS311-02: R2009
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	OIV-MA-AS2-01A: R2012 par. 5
Solfati	OIV-MA-AS321-05A: R2009
pH	OIV-MA-AS313-15: R2011
Anidride carbonica	OIV-MA-AS314-01: R2006

14A06213

DECRETO 22 luglio 2014.

Autorizzazione al laboratorio Omniadue Lab di Dalmonte S. e Picciolini C., in Orvieto, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 16 luglio 2014 dal laboratorio Omniadue Lab di Dalmonte S. e Picciolini C., ubicato in Orvieto (TR), via Dei Vasari n. 11, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 7 luglio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Omniadue Lab di Dalmonte S. e Picciolini C., ubicato in Orvieto (TR), via Dei Vasari n. 11, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Responsabile del laboratorio è Sergio Dalmonte.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Omniadue Lab di Dalmonte S. e Picciolini C. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (0,2-2,0 %P/P)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (estinzione specifica 0,1- 2,5)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I
Numero di perossidi (2,0-20,0 meq di O2 / 1000g)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

14A06186

DECRETO 24 luglio 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela Nocciola di Giffoni IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Nocciola di Giffoni».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta "Nocciola di Giffoni" ;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 141 del 20 giugno 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di Tutela della Nocciola di Giffoni IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Nocciola di Giffoni";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità s.r.l. autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Nocciola di Giffoni";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela della Nocciola di Giffoni IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 30 maggio 2011, al Consorzio di Tutela della Nocciola di Giffoni IGP con sede in Giffoni Valle Piana (SA), via F. Fortunato – Z PIP, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Nocciola di Giffoni".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 24 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06187

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 giugno 2014.

Scioglimento della «Bedriaga società cooperativa», in La Maddalena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art.2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 06.12.2012 effettuate dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art.7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 27.02.2014 prot. n. 34333, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "BEDRIAGA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in La Maddalena (SS), costituita in data 06.04.2000 codice fiscale 019000960905, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore dott. Alessandro Pais, nato a Sassari il 29.12.1976, codice fiscale PSALSN76T29I452P domiciliato in Porto Torres (SS), c.so Vittorio Emanuele, 36.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06224

DECRETO 16 giugno 2014.

Scioglimento della «La Fenice società cooperativa», in Ghisalba e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art.2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione e del successivo accertamento concluso il 14.05.2013 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico, alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono integralmente richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art.7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 23.01.2014 prot. n. 10987, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Ghisalba (BG), costituita in data 09.04.2008 codice fiscale 03486410164, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Ivano Carrara, nato a Thalwill (Svizzera) il 17.10.1960, codice fiscale CRRVNI6OR17Z133Z con studio in Bergamo, via dei Carpinoni, 25.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario ai Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06225

DECRETO 24 giugno 2014.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 relativo agli aerosol, in attuazione della direttiva 2013/10/UE.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol», ed in particolare l'art. 7 che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, e del Ministro della sanità, ora Ministro della salute, l'adozione delle modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto stesso per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 della direttiva 75/324/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità 8 maggio 1997, n. 208, «Regolamento recante recepimento della direttiva 94/1/CEE della Commissione, riguardante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol»;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352 recante «Disposizioni sui beni culturali» che all'art. 12 reca «Norme sui generatori aerosol contenenti vernici»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, recante «Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.», ed in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo che contiene disposizioni derogatorie dell'art. 4, primo comma, lettera *e)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della salute 25 febbraio 2011, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011, Ufficio controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 2, foglio n. 60, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2011, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, in attuazione della direttiva 2008/47/CE della Commissione in data 8 aprile 2008 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol;

Vista la direttiva 2013/10/UE della Commissione del 19 marzo 2013 che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che la citata direttiva 2013/10/UE è adottata ai sensi dell'art. 5 della direttiva 75/324/CEE, che a sua volta richiama la procedura di adeguamento al progresso tecnico di cui all'art. 7 delle medesima direttiva, per cui al suo recepimento si può procedere ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 con atto di contenuto non normativo, come già avvenuto con il decreto interministeriale 25 febbraio 2011 per la precedente analoga direttiva 2008/47/CE;

Considerato che il regolamento (CE) n. 1272/2008 è direttamente efficace nell'ordinamento interno e non richiede pertanto disposizioni di contenuto normativo di recepimento, ma solo eventuali disposizioni amministrative ricognitive dei suoi effetti;

Considerato che né la legge 6 agosto 2013, n. 96, legge di delegazione europea 2013, né il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre - (AC 1836 – XVII Legislatura), includono la direttiva 2013/10/UE fra quelle da attuare mediante decreto legislativo con conseguente implicita inclusione della medesima direttiva 2013/10/UE fra quelle non ancora attuate e da attuare in via amministrativa;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, secondo cui le direttive dell'Unione europea possono essere recepite, «ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati»;

Ritenuto di dover dare attuazione alla Direttiva 2013/10/UE con atto amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 7 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 e dall'art. 35, comma 3, della legge n. 134 del 2012;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982

1. All'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, le parole «Fatte salve le disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e relativi provvedimenti attuativi, successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni emanate con prov-

vedimenti normativi di attuazione di altre direttive della Comunità economica europea, segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni (capacità totale pari od inferiore a 150 *ml)* devono essere impresse in lingua italiana in modo ben visibile ed indelebile le seguenti indicazioni», devono intendersi come sostituite da "Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata, nel caso in cui non sia possibile apporre diciture particolari sul generatore aerosol a causa delle sue piccole dimensioni (capacità massima pari od inferiore a 150 *ml)* si devono apporre in lingua italiana, in caratteri visibili, leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni».

2. All'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, le parole «le dichiarazioni e indicazioni», devono intendersi come sostituite da «le diciture».

3. Il testo dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

a) al punto 1. Definizioni, dopo il punto 1.7., sono inseriti i seguenti punti 1.7-*bis* e 1.7-*ter*:

«1.7-*bis*. Sostanza

Per "sostanza" s'intende una sostanza quale definita all'art. 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

1.7-*ter*. Miscela

Per "miscela" s'intende una miscela quale definita all'art. 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b) al punto 2. Disposizioni generali, i punti da 2.2 a 2.4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.2. Etichettatura

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

a) qualunque ne sia il contenuto:

i) l'indicazione di pericolo H229: "Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato";

ii) i consigli di prudenza P210 e P251 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

iii) il consiglio di prudenza P410 + P412 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.4, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

iv) il consiglio di prudenza P102 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, se l'aerosol è un prodotto di consumo;

v) le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d'uso separate, queste devono recare tali precauzioni d'impiego supplementari;

b) quando l'aerosol è classificato come "non infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione";

c) quando l'aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 2" di cui all'allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

d) quando l'aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 1" di cui all'allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.3. Volume della fase liquida

A 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90 % della capacità netta.».

Art. 2.

Decorrenza, disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2015 per quanto riguarda i generatori aerosol contenenti miscele.

2. In deroga al comma 1, i generatori aerosol contenenti miscele possono essere etichettati in conformità all'art. 1 anche prima del 1° giugno 2015.

3. In deroga al comma 1, per i generatori aerosol contenenti miscele e immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di rietichettatura a norma dell'art. 1 fino al 1° giugno 2017.

4. Resta ferma l'applicazione a decorrere dal 1° giugno 2013, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, delle disposizioni di cui all'art. 1 per quanto concerne i generatori aerosol contenenti una sostanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee – ai fini della comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, comma 1, secondo periodo, e paragrafo 2, della direttiva 2013/10/UE.

Roma, 24 giugno 2014

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2014

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2750

14A06291

DECRETO 7 luglio 2014.

Nomina del commissario liquidatore della «Cooperativa Valsabbina Agriforest – Soc. coop. a r.l.», in Vobarno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'art. 223 septiesdecies disp. att.c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il Decreto Dirigenziale 13.03.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale la Società Cooperativa "COOPERATIVA VALSABBINA AGRIFOREST – SOC. COOP. A R.L." con sede in Vobarno (BS), codice fiscale 01611190172 è stata sciolta per atto d'Autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 23.04.14 con la quale il dr. Marchese Claudio, in nome e per conto della suindicata cooperativa comunica che la stessa è proprietaria di beni immobili situati nel Comune di Vobarno (BS), come da ispezione ipotecaria allegata, operata l'8.04.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia - servizio di pubblicità immobiliare;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c.;

Vista la nota ministeriale prot. 0076394 del 07.05.14 indirizzata alla CC.I.AA. di Brescia - comunicata altresì alla Società Cooperativa "COOPERATIVA VALSABBINA AGRIFOREST - SOC. COOP. A R.L." con sede in Vobarno (BS), codice fiscale 01611190172 - nella quale si manifestava l'intendimento della Amministrazione a procedere alla nomina di un Commissario Liquidatore e conseguentemente veniva annullata la richiesta ministeriale di cancellazione dal Registro delle Imprese della citata cooperativa, di cui alla nota prot. n. 203504 del 10.12.2013 inviata alla CCIAA di Brescia;

Considerato che il provvedimento di cui al Decreto Dirigenziale 13.03.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale la società cooperativa citata è stata sciolta per atto d'Autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non viene nominato un Commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale del 13.03.2013 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Ritenuto che in capo a questa Amministrazione rientri sia la competenza ad emanare il provvedimento di scioglimento con nomina di Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* 2° comma c.c. oltreché quella di emanare il provvedimento di scioglimento senza nomina di Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Ritenuto altresì che il provvedimento viziato presenta la struttura formale e sostanziale riconducibile a quella tipica di un provvedimento di scioglimento con nomina di Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* 2° comma c.c.;

Valutato che nel caso di specie non emergono elementi che possano far ritenere sussistenti ragioni inerenti la tutela di terzi i quali possano, dalla conversione del provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. in quello di scioglimento con nomina di Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* 2° comma c.c., ricevere pregiudizio;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal curriculum vitae et studiorum del rag. Giovanni Pagnoni, nato a Provaglio d'Iseo (BS) il 22.06.1950, C.F. PGNGNN50H22H078J, con studio in Brescia, Via Creta n.21;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato quale commissario liquidatore della già sciolta Società Cooperativa "COOPERATIVA VALSABBINA AGRIFOREST – SOC. COOP. A R.L." con sede in Vobarno (BS), codice fiscale 01611190172, ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c. il rag. Giovanni Pagnoni, nato a Provaglio d'Iseo (BS) il 22.06.1950, C.F. PGNGNN50H22H078J, con studio in Brescia, Via Creta n.21;

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06226

DECRETO 9 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Triremi - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 15 luglio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 20 novembre 2013 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per la società "LE TRIREMI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa non è stato consegnato al liquidatore perchè alla residenza indicata sulla visura camerale il legale rappresentante è risultato essere sconosciuto;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "LE TRIREMI- SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Roma (codice fiscale 02902660584) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Messina, nato a Civitavecchia (RM) il 12 luglio 1974 e ivi domiciliato in via Leopoli, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

14A06227

DECRETO 28 luglio 2014.

Termini per la presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 24, che dispone la concessione di un credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati;

Visto il comma 1 del medesimo articolo 24, che prevede che il credito d'imposta è pari al 35 per cento, con un limite massimo di 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: a)personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; b)personale in posses-

so di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'allegato 2 del decreto-legge, impiegato in attività di ricerca e sviluppo;

Visto il comma 11 del medesimo articolo 24, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2014, adottato in attuazione del predetto comma 11;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale 23 ottobre 2013, nel quale è previsto che con decreto direttoriale siano:

definiti i contenuti della domanda di accesso al credito d'imposta;

rese note le procedure per la presentazione della domanda, anche in applicazione dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, prevede che l'istanza sia redatta in forma semplificata;

determinati il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute e ammissibili al beneficio, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto interministeriale, e l'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli di cui allo stesso articolo 5 del decreto interministeriale;

Visto, altresì, l'articolo 6 del predetto decreto interministeriale 23 ottobre 2013, che dispone che le start up innovative e gli incubatori certificati e le imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, accedono provvisoriamente all'agevolazione in regime "de minimis" e che alternativamente possono decidere di concorrere alla misura generale senza far valere le proprie prerogative;

Considerata la necessità di individuare il termine a decorrere dal quale le imprese possono presentare la domanda di accesso al credito d'imposta, da inoltrare tramite la procedura informatica appositamente realizzata;

Decreta:

Art. 1.

Modello di istanza

1. Le istanze per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono compilate, con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, sulla base dei modelli di istanza allegati al presente decreto.

Art. 2.

Applicabilità del regime "de minimis" *per start-up, incubatori certificati e comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e disposizioni in materia di documentazione antimafia*

1. Alle imprese start-up innovative e agli incubatori certificati, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle imprese aventi sede o unità locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso nei limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea relativi agli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis"), indicati al comma 2.

2. Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e n. 717/2014 del 27 giugno 2014, l'importo a titolo di *"de minimis"* che un'impresa può ricevere nell'arco di tre esercizi finanziari non può essere superiore a:

a) euro100.000,00 nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;

b) euro 15.000,00 nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

c) euro 30.000,00 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

d) euro 200.000,00 nei restanti settori di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del credito d'imposta, nei limiti indicati al comma 2, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti da parte dell' "impresa unica", definita dalla vigente normativa dell'Unione europea come l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

4. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al comma 3, lettere da *a)* a *d)*, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate "impresa unica".

5. Le imprese diverse da quelle di cui al comma 1 possono beneficiare del credito d'imposta con i soli limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, e dall'articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013 citato nelle premesse.

6. Con riferimento ai soggetti di cui ai commi 1 e 5 che presentano istanza di accesso al credito d'imposta per un importo pari o superiore a 150.000,00 euro, la piattaforma informatica prenota le relative risorse finanziarie e provvede ad accantonarle per almeno quarantacinque giorni dalla data della richiesta alla competente Prefettura della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi quarantacinque giorni dalla predetta richiesta, il credito d'imposta è concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 3.

Modalità, contenuti e termini di presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta

1. Il Ministero dello sviluppo economico, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, comunica annualmente, con avviso pubblicato nel sito www.mise.gov.it, l'avvio della procedura di trasmissione delle istanze e il termine della stessa per esaurimento delle risorse disponibili.

2. In fase di prima applicazione, le istanze di accesso al credito d'imposta riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 possono essere presentate, tramite la procedura informatica di cui al comma 3, dal 15 settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014. Dal 10 gennaio 2015 possono essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 e dal 10 gennaio 2016 quelle relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.

3. Le istanze, firmate digitalmente, sono presentate in via esclusivamente telematica, tramite la procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it.

4. L'accesso alla piattaforma utilizzata dalla procedura informatica di cui al comma 2 prevede l'identificazione dell'impresa tramite codice fiscale e l'autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa rilevabile dal Registro delle imprese.

5. La piattaforma informatica è articolata in tre distinte sezioni di accesso, una generale e le restanti due relative, rispettivamente, alle riserve di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto interministeriale 23 ottobre 2013 citato nelle premesse. La sezione generale è accessibile a tutte le imprese, indistintamente, per la concessione del credito d'imposta nell'importo massimo di 200.000,00 euro, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati nonché le imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono accedere sia alla sezione generale, sia, in alternativa, alla sezione relativa alla riserva di rispettiva competenza.

6. I contenuti delle istanze di accesso al credito d'imposta sono riportati negli schemi allegati al presente decreto sub A, B, e C. L'allegato A è riferito alle istanze da presentare alla sezione generale; l'allegato B è relativo alle istanze delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati a valere sulla specifica riserva; l'allegato C è relativo alle istanze delle imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 a valere sulla specifica riserva. Negli schemi allegati al presente decreto i dati considerati obbligatori sono identificati con l'asterisco. Tali dati, pertanto, devono essere obbligatoriamente inseriti nel formulario presente nella piattaforma informatica e la loro assenza non consente l'inoltro della domanda. L'istanza è generata automaticamente dalla piattaforma informatica al termine della procedura di inserimento dei dati e della firma digitale da parte del richiedente.

7. Il richiedente deve allegare all'istanza, in formato ".p7m", i titoli accademici previsti al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Deve altresì allegare, nel medesimo formato, il documento di certificazione contabile di cui all'articolo 4 del presente decreto.

8. In fase di inserimento dei dati nel formulario on line e per ognuna delle sezioni in cui è articolata la piattaforma informatica, sono comunicate le risorse ancora disponibili per l'accoglimento. All'esaurimento delle risorse disponibili, la piattaforma informatica dà evidenza della predetta condizione e non consente la trasmissione telematica.

9. La piattaforma informatica processa le istanze di accesso al credito d'imposta secondo l'ordine cronologico di trasmissione e trasmette con posta elettronica certificata (PEC) il provvedimento di concessione del credito d'imposta.

10. Le istanze pervenute fuori dei termini, iniziali e finali, indicati, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle previste dal presente articolo non sono prese in considerazione.

Art. 4.

Certificazione contabile

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'istanza è completata dalla certificazione della documentazione contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013. Tale certificazione è redatta secondo lo schema riportato nell'allegato D al presente decreto e firmata digitalmente dal presidente del collegio sindacale, ovvero, per le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio, da un professionista iscritto quale attivo nel registro dei revisori legali dei conti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013, il legale rappresentante delle start-up innovative e degli incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile di cui al comma 1 del presente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2014

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO A

CREDITO D'IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI
DM 23 OTTOBRE 2013

SCHEMA DELL'ISTANZA DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
in qualità di legale rappresentante/procuratore[1] dell'impresa …………………………………
con codice fiscale …………………………………… numero iscrizione REA ……………....
sede legale:
Comune di: …………………………..……………………….. prov.: …. CAP …………….
via e n. civ.: ………………………………………………… tel.: ……………………......

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

- che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;
- che gli elementi relativi a ciascuno dei dipendenti assunti per i quali si richiede il credito d'imposta sono i seguenti:

  Nome e cognome ………………………………………………………………… (*)

  Nato a ……………………………………………………………………………. (*)

  Data di nascita ………………………………………………………………… (*)

  Codice fiscale ………………………………………………………………….. (*)

  Laurea magistrale in ….……………………………………………………….. (*)

  oppure

  Dottorato in ....……………………………………………………….. (*)

[1] L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa richiedente o, in mancanza, dal titolare di apposita procura. In questo secondo caso, all'istanza è allegata copia dell'atto di procura e del documento d'identità del soggetto che l'ha rilasciata.

Data di conseguimento del titolo accademico ………………………………………… (*)

Università di conseguimento del titolo accademico ………………………………... (*)

Eventuali estremi del certificato di equipollenza del titolo accademico estero ………………………………………………………………………………………

Data di decorrenza dell'assunzione …………………………………………………… (*)

Costo aziendale sostenuto[2] per il quale viene richiesto il credito d'imposta ……………………………………………………………………………………. (*)

(Ripetere per ogni dipendente assunto)

- che il personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 83/2012, per il quale si intende accedere al credito d'imposta, è stato destinato ad attività di ricerca e sviluppo[3];

- *(Solo nei casi in cui ricorre)* che l'impresa è priva di collegio sindacale o non soggetta a revisione legale dei conti e che la spesa sostenuta e documentata per l'attività di certificazione resa dal dr. …………………………………………………………. è pari a € ………………….

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di aver letto integralmente il decreto interministeriale 23 ottobre 2013;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE

la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 ottobre 2013.

Allega la prescritta certificazione della documentazione contabile.

FIRMATO DIGITALMENTE

[2] Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013, per costo aziendale si intende la somma della retribuzione lorda prima delle imposte, dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, e dei contributi assistenziali obbligatori per legge (ad es. assegni familiari e simili), per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
[3] Da compilare solo se ricorrono i presupposti.

ALLEGATO B

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

CREDITO D'IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI
DM 23 OTTOBRE 2013

SCHEMA DELL'ISTANZA DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA
PER START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
in qualità di legale rappresentante/procuratore[1]dell'impresa ………………………………….
con codice fiscale …………………………………… numero iscrizione REA ……………......
sede legale:
Comune di: …………………………..……………………….. prov.: …. CAP …………….
via e n. civ.: …………………………………………………… tel.: ………………………......

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

- che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali ed è iscritta nell'apposita sezione del Registro delle imprese istituita dall'art. 25, comma 8, del decreto legge n. 179/2012 dal ……………………………;
- che opera nel seguente settore di attività (barrare la casella di appartenenza):
  - ☐ TRASPORTO MERCI SU STRADA CONTO TERZI
  - ☐ PRODUZIONE PRIMARIA PRODOTTI AGRICOLI
  - ☐ PESCA E ACQUACOLTURA
  - ☐ ALTRO
- che, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, può beneficiare

[1] L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa richiedente o, in mancanza, dal titolare di apposita procura. In questo secondo caso, all'istanza è allegata copia dell'atto di procura e del documento d'identità del soggetto che l'ha rilasciata.

del credito d'imposta di cui al decreto interministeriale 23 ottobre 2013, in quanto non è stata assegnataria di agevolazioni in regime "de minimis";

oppure, in alternativa:

- che è stata assegnataria di agevolazioni in regime "de minimis" per gli importi di seguito indicati, nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della presente domanda e nei due esercizi precedenti, per un importo totale pari a euro ……………………………………………………..

Legge/Strumento/Intervento	Data decreto concessione	Importo concesso

- che il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce la presente domanda è il seguente ………………………;
- che gli elementi relativi a ciascuno dei dipendenti assunti per i quali si richiede il credito d'imposta sono i seguenti:

Nome e cognome ……………………………………………………………………… (*)

Nato a ……………………………………………………………………………….. (*)

Data di nascita ……………………………………………………………………… (*)

Codice fiscale ……………………………………………………………………….. (*)

Laurea magistrale in ….…………………………………………………………….. (*)

oppure

Dottorato in ....……………………………………………………………….. (*)

Data di conseguimento del titolo accademico ………………………………………… (*)

Università di conseguimento del titolo accademico …………………………………... (*)

Eventuali estremi del certificato di equipollenza del titolo accademico estero ……………………………………………………………………………………………

Data di decorrenza dell'assunzione …………………………………………………… (*)

Costo aziendale sostenuto[2] per il quale viene richiesto il credito d'imposta ………………………………………………………………………………………. (*)

(Ripetere per ogni dipendente assunto)

- che il personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 83/2012, per il quale si intende accedere al credito d'imposta, è stato destinato ad attività di ricerca e sviluppo[3].

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di aver letto integralmente il decreto interministeriale 23 ottobre 2013 e i regolamenti (UE) numeri 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE

la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 ottobre 2013.

FIRMATO DIGITALMENTE

[2] Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013, per costo aziendale si intende la somma della retribuzione lorda prima delle imposte, dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, e dei contributi assistenziali obbligatori per legge (ad es. assegni familiari e simili), per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
[3] Da compilare solo se ricorrono i presupposti.

ALLEGATO C

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

CREDITO D'IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI
DM 23 OTTOBRE 2013

SCHEMA DELL'ISTANZA DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE UBICATE NEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
in qualità di legale rappresentante/procuratore[(1)]dell'impresa …………………………….........
con codice fiscale …………………………………… numero iscrizione REA ………….........
sede legale:
Comune di: …………………………..……………………….. prov.: …. CAP ………........
via e n. civ.: ………………………………………………… tel.: …………………………..

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

- che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali
- che la sede legale e/o unità locale è ubicata nei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;
- che opera nel seguente settore di attività (barrare la casella di appartenenza):
  - ☐ TRASPORTO MERCI SU STRADA CONTO TERZI
  - ☐ PRODUZIONE PRIMARIA PRODOTTI AGRICOLI
  - ☐ PESCA E ACQUACOLTURA
  - ☐ ALTRO
- che, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e del regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, può beneficiare

---

(1) L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa richiedente o, in mancanza, dal titolare di apposita procura. In questo secondo caso, all'istanza è allegata copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che l'ha rilasciata.

del credito d'imposta di cui al decreto interministeriale 23 ottobre 2013, in quanto non è stata assegnataria di agevolazioni in regime "de minimis";

oppure, in alternativa:

- che è stata assegnataria di agevolazioni in regime "de minimis" per gli importi di seguito indicati, nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della presente domanda e nei due esercizi precedenti, per un importo totale pari a euro ………………………………………………………..

Legge/Strumento/Intervento	Data decreto concessione	Importo concesso

- che gli elementi relativi a ciascuno dei dipendenti assunti per i quali si richiede il credito d'imposta sono i seguenti:

Nome e cognome ……………………………………………………………………… (*)

Nato a ……………………………………………………………………………….. (*)

Data di nascita ……………………………………………………………………. (*)

Codice fiscale ……………………………………………………………………….. (*)

Laurea magistrale in ….…………………………………………………………... (*)

oppure

Dottorato in ....……………………………………………………………... (*)

Data di conseguimento del titolo accademico ………………………………………… (*)

Università di conseguimento del titolo accademico …………………………………... (*)

Eventuali estremi del certificato di equipollenza del titolo accademico estero ………………………………………………………………………………………

Data di decorrenza dell'assunzione …………………………………………………… (*)

Costo aziendale sostenuto(2) per il quale viene richiesto il credito d'imposta ……………………………………………………………………………………. (*)

(Ripetere per ogni dipendente assunto)

(2) Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013, per costo aziendale si intende la somma della retribuzione lorda prima delle imposte, dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, e dei contributi assistenziali obbligatori per legge (ad es. assegni familiari e simili), per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

- che il personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 83/2012, per il quale si intende accedere al credito d'imposta, è stato destinato ad attività di ricerca e sviluppo[(3)];
- *(Solo nei casi in cui ricorre)* che l'impresa è priva di collegio sindacale o non soggetta a revisione legale dei conti e che la spesa sostenuta e documentata per l'attività di certificazione resa dal dr. ………………………………………………………… è pari a € ………………….

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di aver letto integralmente il decreto interministeriale 23 ottobre 2013 e i regolamenti (UE) numeri 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE

la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 ottobre 2013.

Allega la prescritta certificazione della documentazione contabile.

FIRMATO DIGITALMENTE

[(3)] Da compilare solo se ricorrono i presupposti.

ALLEGATO D

CREDITO D'IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI
DM 23 OTTOBRE 2013

SCHEMA DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ISTANZA DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..........

N. di registrazione albo revisori legali dei conti ………………………………………………..

Presidente del collegio sindacale nominato in data[1] …………………………………………..

in qualità di soggetto certificatore della società ………………………………………………...

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE

della seguente documentazione originale per ciascun dipendente per il quale è richiesto il credito d'imposta:

1. contratto di assunzione del dr. .…………………………………………. con decorrenza dal …………………………;
   (Ripetere per ogni dipendente assunto)
2. titolo di studio rientrante tra quelli previsti dall'art. 2, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013 e, per i casi previsti, anche della certificazione di equipollenza;
3. dichiarazione del legale rappresentante attestante che il personale laureato nelle discipline previste dall'allegato 2 al decreto interministeriale 23 ottobre 2013 per il quale l'impresa intende accedere al credito d'imposta, è stato destinato ad attività di ricerca e sviluppo,

CERTIFICA

1. che il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente a quello in cui è stata

[1] Solo per imprese con Collegio sindacale.

effettuata ciascuna assunzione a cui si riferisce l'istanza di accesso al credito d'imposta è pari a ……………………………;

2. che il costo aziendale sostenuto dichiarato ai fini dell'accesso al credito d'imposta risulta dalla documentazione amministrativa e contabile ufficiale dell'impresa, visionata in originale.

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre ad aggiornare annualmente la presente certificazione e ad inviarla al Ministero dello sviluppo economico tramite l'apposita procedura informatica, fino alla decorrenza dei termini (tre anni successivi all'assunzione, due per le piccole e medie imprese), al fine della certificazione dell'insussistenza delle cause di decadenza del credito d'imposta di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 23 ottobre 2013.

(Solo per le imprese non soggette alla revisione legale)

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre:

4. di non aver avuto, nei tre anni precedenti alla presente dichiarazione, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa;
5. di aver osservato, nell'assunzione dell'incarico, i principi di indipendenza di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e al codice etico dell'IFAC.

FIRMATO DIGITALMENTE

14A06212

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 luglio 2014.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 730/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 25 aprile 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 marzo al 31 marzo 2014 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 maggio 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2014 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 9 giugno 2014;

Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

- CIALIS
- NOXAFIL
- RYZODEG

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - ufficio prezzi & rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

Allegato

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni di farmaci già registrati mediante procedura centralizzata.

CIALIS

Codice ATC - Principio Attivo: G04BE08 - Tadalafil

Titolare: ELI LILLY NEDERLAND BV

GUUE 25/04/2014

Indicazioni terapeutiche

Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti.
E' necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace nel trattamento della disfunzione erettile.
Trattamento dei segni e dei sintomi dell'iperplasia prostatica benigna negli uomini adulti.
L'uso di CIALIS nelle donne non è indicato.

Modo di somministrazione

CIALIS è disponibile in compresse rivestite con film da 2,5 mg, 5 mg, 10 mg e 20 mg per uso orale.

Confezioni autorizzate:

EU/1/02/237/010 AIC: 035672106 /E
5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (ALL/PVC/PE/PCTFE) - 84 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Un RMP aggiornato deve essere presentato con cadenza triennale.
Quando la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento di un RMP coincidono, essi devono essere presentati allo stesso tempo.
Inoltre, il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Nuove confezioni

NOXAFIL

Codice ATC - Principio Attivo: J02AC04 - Posaconazolo

Titolare: MERCK SHARP & DOHME LIMITED

GUUE 29/05/2014

Indicazioni terapeutiche

Le compresse gastroresistenti di Noxafil sono indicate per l'uso nel trattamento delle seguenti infezioni fungine negli adulti (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto):
- Aspergillosi invasiva in pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B o ad itraconazolo o in pazienti intolleranti a questi medicinali;
- Fusariosi in pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B o in pazienti intolleranti ad amfotericina B;
- Cromoblastomicosi e micetoma in pazienti con malattia refrattaria a itraconazolo o in pazienti intolleranti ad itraconazolo;
- Coccidioidomicosi in pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B, itraconazolo o fluconazolo o in pazienti intolleranti a questi medicinali.

La refrattarietà è definita come progressione dell'infezione o assenza di miglioramento dopo un trattamento minimo di 7 giorni con dosi terapeutiche di una terapia antifungina efficace.

Le compresse gastroresistenti di Noxafil sono indicate anche nella profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti:
- Pazienti in chemioterapia per induzione della remissione di leucemia mieloblastica acuta (AML) o sindromi mielodisplastiche (MDS) per le quali si prevede una neutropenia prolungata e che sono ad alto rischio di sviluppare infezioni fungine invasive;
- Soggetti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) in terapia immunosoppressiva ad alto dosaggio per malattia del trapianto contro l'ospite e che sono ad alto rischio di sviluppare infezioni fungine invasive.

Le compresse di Noxafil non sono indicate per il trattamento della candidiasi orofaringea. Fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di Noxafil sospensione orale per l'uso nella candidiasi orofaringea.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nel trattamento delle infezioni fungine o nella terapia di supporto in pazienti ad alto rischio per i quali è indicata la profilassi con posaconazolo.

Per uso orale.

Le compresse gastroresistenti di Noxafil possono essere prese con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto). Le compresse devono essere deglutite intere con acqua e non devono essere frantumate, masticate o rotte.

Confezioni autorizzate:

EU/1/05/320/002 AIC: 037059021 /E
100 MG - COMPRESSA GASTRORESISTENTE - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 24 COMPRESSE

EU/1/05/320/003 AIC: 037059033 /E
100 MG - COMPRESSA GASTRORESISTENTE - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 96 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di Gestione del Rischio (Risk Management Plan, RMP)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista - infettivologo – ematologo (RNRL).

Nuove confezioni

RYZODEG

Codice ATC - Principio Attivo: **A10A Insulina degludec / Insulina aspart**

Titolare: NOVO NORDISK A/S

GUUE 29/05/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento del diabete mellito in adulti.

Modo di somministrazione

Ryzodeg è esclusivamente per uso sottocutaneo.
Ryzodeg non deve essere somministrato per via endovenosa, poiché ciò può provocare gravi ipoglicemie.
Ryzodeg non deve essere somministrato per via intramuscolare, poiché ciò può modificare l'assorbimento.
Ryzodeg non deve essere usato nei microinfusori.
Ryzodeg è somministrato per via sottocutanea tramite iniezione nella parete addominale, nella parte superiore del braccio o nella coscia. Le sedi di iniezione devono essere sempre ruotate all'interno della stessa area per ridurre il rischio di lipodistrofia.
Ryzodeg è fornito in una penna preriempita (FlexTouch) progettata per essere impiegata con gli aghi per iniezione NovoFine o NovoTwist. La penna preriempita eroga 1-80 unità con incrementi di 1 unità.
Ryzodeg è fornito in una cartuccia (Penfill) progettata per essere usata con i dispositivi per la somministrazione di insulina della Novo Nordisk e gli aghi per iniezione NovoFine o NovoTwist.

Confezioni autorizzate:

EU/1/12/806/002 **AIC: 042656064 /E**
100 U/ML - SOLUZIONE INETTIABILE - USO SOTTOCUTANEO - PENNA PRE-RIEMPITA (VETRO) (FLEXTOUCH) - 3 ML - 1 PENNA PRE-RIEMPITA + 7 AGHI NOVOFINE

EU/1/12/806/003 AIC: 042656076 /E
100 U/ML - SOLUZIONE INETTIABILE - USO SOTTOCUTANEO - PENNA PRE-RIEMPITA (VETRO) (NOVOTWIST) - 3 ML - 1 PENNA PRE-RIEMPITA + 7 AGHI NOVOFINE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del Rischio (RMP)

Il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Internista – endocrinologo (RRL).

14A06211

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluibron Tosse Secca».

Estratto determinazione V&A/ n. 1496 del 15 luglio 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l. (codice fiscale n. 01135800769), con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: SEDATUSS.

Confezioni:

A.I.C. n. 039657010 - «60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 039657022 - «30 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml con misurino dosatore,

è ora trasferita alla società: Chiesi farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 01513360345), con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo n. 26/A - 43122 Parma.

Con variazione della denominazione del medicinale in FLUIBRON TOSSE SECCA.

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06277

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Doc».

Estratto determinazione V&A/1494 del 15 luglio 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.R.L (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale: FINERID.

Confezione A.I.C. n. 038415016 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse.

È ora trasferita alla società: DOC Generici SRL (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in FINASTERIDE DOC.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e viene notificata alla nuova Società Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.

14A06278

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Amoxicillina Tecnigen - Calcio Carbonato + Vitamina D3 Tecnigen».

Estratto determinazione V&A/1495 del 15 luglio 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società DR. Reddy's S.R.L. (codice fiscale n. 01650760505) con sede legale e domicilio fiscale in via Fernanda Wittgens, 3, 20123 - Milano (MI).

Medicinale: AMOXICILLINA DR. REDDY'S

Confezione A.I.C. n. 032892010 - «1g compresse» 12 compresse.

Medicinale calcio carbonato + vitamina D3 DR. Reddy's.

Confezioni e numeri A.I.C.:

035105016 - «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine;

035105028 - «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine.

Sono ora trasferite alla società: Tecnigen S.R.L. (codice fiscale 08327600964) con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei 40, 20092 - Cinisello Balsamo - Milano (MI).

Con variazione della denominazione dei medicinale:

da Amoxicillina DR. Reddy's a Amoxicillina Tecnigen;

da Calcio Carbonato + Vitamina D3 DR. Reddy's a Calcio carbonato + Vitamina D3 Tecnigen.

I lotti dei medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e viene notificata alla nuova Società Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.

14A06279

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adenoplex Richter».

Estratto determinazione V&A/1426 dell'8 luglio 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società EG S.P.A. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano (MI).

Medicinale: ADENOPLEX RICHTER.

Confezione A.I.C. n. 012352023 - «Polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale polvere + 5 fiale solvente 2 ml.

È ora trasferita alla società: Previfarma SRL (codice fiscale 04098750401) con sede legale e domicilio fiscale in viale Trento 28/C, 47921 Rimini.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06280

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Depakin - Transene».

Estratto determinazione V&A/1455 del 10 luglio 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Sanofi-Aventis France S.A. con sede legale e domicilio in 1-13 Boulevard Romain Rolland, 75014 - Parigi (Francia).

Medicinale DEPAKIN.

Confezioni e numeri A.I.C.:

022483010 - «200 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse;

022483022 - «500 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse;

022483034 - «200 mg/ml soluzione orale» flacone 40 ml;

022483061 - «400 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 4 flaconcini di polvere da 400 mg + 4 fiale solvente da 4 ml;

022483109 - «Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

022483111 - «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

022483123 - «50 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

022483135 - «50 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

022483147 - «100 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

022483150 - «100 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

022483162 - «250 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

022483174 - «250 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

022483186 - «500 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

022483198 - «500 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

022483200 - «750 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

022483212 - «750 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

022483224 - «1000 mg granulato a rilascio modificato» 30;

022483236 - «1000 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

022483248 - «200 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse in blister alu/alu;

022483251 - «500 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse in blister alu/alu.

Medicinale TRANSENE.

Confezioni e numeri A.I.C.:

021397017 - «5 mg capsule rigide» 30 capsule;

021397031 - «10 mg capsule rigide» 30 capsule;

021397043 - «15 mg capsule rigide» 30 capsule.

Sono ora trasferite alla società: Sanofi-Aventis S.P.A. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06281

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Modifica della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani – Prosecco» o «Asolo – Prosecco» in «Asolo – Prosecco» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 17.07.2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 173 del 28.07.2009, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Colli Asolani – Prosecco" o "Asolo – Prosecco" ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30.11.2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Colli Asolani – Prosecco" o "Asolo – Prosecco", così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il decreto ministeriale 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Montello Colli Asolani, con sede in Montebelluna (TV), intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Colli Asolani – Prosecco" o "Asolo – Prosecco" in "Asolo – Prosecco" e del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata proposta di modifica della denominazione e del relativo disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 23 luglio 2014 sulla predetta proposta di modifica della denominazione e del relativo disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Colli Asolani – Prosecco" o "Asolo – Prosecco" in "Asolo – Prosecco" e del relativo disciplinare di produzione.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio ex PQA IV – via XX Settembre, 20 – 00187 Roma – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

Proposta di modifica della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" in "Asolo - Prosecco" e del relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" ed il relativo disciplinare di produzione, così come consolidato con il decreto ministeriale 30.11.2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 07.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, sono modificati come segue:

A. La denominazione "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" è sostituita con "Asolo - Prosecco".

B. Il disciplinare di produzione è sostituito con il testo seguente:

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

"Asolo - Prosecco";

"Asolo - Prosecco" spumante, accompagnato dalla menzione superiore;

"Asolo - Prosecco" frizzante .

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono inoltre concorrere in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga.

2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all'art. 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, comma 1 lett. *B)*, iscritti allo schedario viticolo per la DOCG "Asolo – Prosecco", costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.

Art. 3.

Zone di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco", ricadente nell'ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata "Prosecco", è delimitata come segue:

A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOCG "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco", di cui all'art. 1, comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della "Panoramica del Montello" fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla "Panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord il confine tra la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza fino ad incrociare all'interno del comune di Borso del Grappa la curva di livello corrispondente alla quota di 400 m.s.l.m. Il confine successivamente sempre in corrispondenza della curva di livello sopra individuata, prosegue in direzione est passando sopra i borghi dei comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba. Giunti nel comune di Pederobba segue dal punto di intersezione con la quota 400 m.s.l.m. la strada Calpiana in direzione sud, che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla "Pedemontana del Grappa". Scende quindi per tale strada e ritornato sulla "Pedemontana del Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.

Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all'altezza della località Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

B) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in Provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo: Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fìor; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S.Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG "Asolo - Prosecco" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nello schedario viticolo per la DOCG "Asolo – Prosecco", unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle e di quelli esposti a tramontana.

2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.

La Regione può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Per i nuovi impianti o reimpianti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul sesto di impianto, non potrà essere inferiore a 3.000.

3. È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

4. Per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 1a resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,5 ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 % vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo – Prosecco" in versione spumante e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol, purchè la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli può essere concessa la deroga di cui all'Allegato II, punto C, comma 2, del Reg. CE n. 606/2009.

Nel caso di vigneto in coltura promiscua il limite di resa per ettaro sopra indicato deve essere calcolato in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.

La succitata percentuale di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera, oppure vino spumante varietale, sempre con il nome della medesima varietà. Inoltre la Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio provvedimento può stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.

La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale nr. 55/85 può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal presente comma, saranno presi in carico secondo le disposizioni recate dal provvedimento regionale.

Limitatamente alle tipologie spumante in annate particolarmente favorevoli la Regione Veneto, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restando il limite massimo di cui al quarto capoverso, oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti e dei vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa massima di 13,5 t/ha è regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, comma 1, lett. *A)*. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato art. 3, comma 1, lett. *A)* ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Riese Pio X, Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana,Valdobbiadene, Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor e Pieve di Soligo.

2. Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3, comma 1, lett. *B)*.

3. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie, ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di Treviso. Inoltre le predette operazioni possono essere effettuate nelle provincie limitrofe, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della regione Veneto, purché le ditte interessate presentino la relativa richiesta entro 3 mesi dalla data del decreto di autorizzazione all'etichettatura transitoria da adottare ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, conformemente all'art. 72 del Reg. CE n. 607/2009.

4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco" elaborato nella versione spumante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da "Extra Brut" a "Demi-sec" comprese, come previste dalla normativa vigente.

5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco" elaborato nella versione frizzante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da "Secco" ad "Amabile" comprese, come previste dalla normativa vigente.

6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita. Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.

7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

8. Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 è consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi albi e situati nella zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera *B)*, purché il prodotto contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera. In caso di sostituzione, il relativo quantitativo non può essere destinato alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera, oppure alla produzione di vino spumante varietale, sempre con il nome della medesima varietà.

9. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa di 13,5t/ha di cui all'art. 4, comma 4, settimo capoverso, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.

10. La Regione Veneto, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti e dei vini interessati, su proposta del Consorzio di Tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte i quantitativi dei mosti e vini di cui al precedente comma, alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. In assenza di provvedimento/i della Regione Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di esse non interessata da provvedimento, sono classificati secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 4.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a DOCG di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Asolo - Prosecco":

colore: giallo paglierino, più o meno carico;

odore: caratteristico di fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, rotondo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Asolo - Prosecco" spumante superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: da brut ad abboccato, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Asolo - Prosecco" frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con formazione di bollicine;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: da secco ad amabile, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Per tale tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia". Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: asciutto, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Designazione ed etichettatura

1. Nell'etichettatura della tipologia spumante la predetta denominazione "Asolo - Prosecco" è accompagnata dalla menzione " superiore".

2. Nella designazione dei vini DOCG "Asolo - Prosecco" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "scelto", "selezionato", e similari.

3. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.

5. Nell'etichettatura la denominazione "Prosecco" deve seguire il nome della denominazione "Asolo" ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione "Superiore" dovrà utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo Prosecco" devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie, in conformità alle norme nazionali e comunitarie vigenti, fino alla capacità massima di 12 litri. La gamma colorimetrica del vetro può variare nelle varie intensità e tonalità del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigio-nero.

Non è ammesso l'uso di materiali/dispositivi di alcuna forma e dimensione (es. slive) che modifichino la gamma colorimetrica sopra prevista.

2. Per la chiusura delle bottiglie del prodotto in versione tranquilla è consentito solo l'uso di tappi raso bocca in sughero e tappo a vite a vestizione lunga; i recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite.

Per la tipologia frizzante è consentito l'uso delle chisusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre è consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per la tipologia frizzante nella versione a "rifermentazione in bottiglia" è consentita anche la chiusura a tappo a corona ed a vite a vestizione lunga.

Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione, per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri è consentito l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

a) Specificità della zona (fattori naturali, storici e umani),

Fattori naturali

L'area di produzione del vino DOCG "Asolo - Prosecco" si trova nella regione Veneto a nord di Venezia, in Provincia di Treviso, sui comprensori collinari costituiti dal Montello e i Colli Asolani posti ai piedi delle Dolomiti, tra Nervesa della Battaglia ad est, e l'abitato di Fonte ad ovest. Sono questi due sistemi collinari quasi a se stanti, caratterizzati da un'altitudine che va dai 100 ai 450 metri s.l.m., il cui paesaggio, elemento fortemente distintivo, presenta una forte integrità e una giacitura con pendenze e curve che gli conferiscono dolcezza e armonia. Lo strato pedogenetico ha dato origine, soprattutto sul Montello, a frequenti fenomeni carsici testimoniati da oltre 2000 "doline", con cavità del suolo di diversa dimensione formanti un perfetto sistema drenante sotterraneo. Le colline sono composte da grosse formazioni di conglomerato tenace formato da rocce cementate tra di loro e ricoperte da suolo marnoso-argilloso o marnoso-sabbioso facilmente lavorabile e disgregabile dagli agenti atmosferici, dalla tipica colorazione rossa che sta a testimoniare la loro origine antica. I suoli sono decarbonatati e a reazione acida, mediamente profondi, con buona capacità di riserva idrica e una buona dotazione minerale, e, non avendo subito violenti interventi di rimaneggiamento, presentano i loro caratteri originali con stratigrafie intatte e tessiture non sconvolte, e un'elevata attività microbiologica sulla sostanza organica che assicura una buona disponibilità di elementi nutritivi.

La peculiarità climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente miti grazie alla favorevole esposizione a sud dei versanti vitati e alla conformazione dei rilievi che si dispongono ortogonali ai venti freddi che provengono da nord-est; le temperature estive hanno valori medi di 22.6 °C con i valori massimi a luglio; gli autunni si presentano caldi e secchi grazie alla presenza di brezze e forti escursioni termiche notte-giorno.

Le precipitazioni sono di circa 700 mm da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare; tale piovosità si deve sempre correlare alla giacitura collinare dei suoli e quindi al facile smaltimento dell'acqua in eccesso e alla natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale.

Fattori storici

La presenza e lo sviluppo della vite sui Colli Asolani e sul Montello si deve ai monaci benedettini prima e alla presenza della Repubblica Veneta poi.

I monaci benedettini si insediarono intorno all'anno mille in particolare nel monastero di S. Bona a Vidor e nella Certosa del Montello a Nervesa; con il loro operato essi hanno influenzato in modo molto importante la storia agraria e vitivinicola del territorio, determinando la profonda cultura per la vite e il vino che persiste tutt'ora, tanto che la specializzazione degli impianti è più volte sottolineata nei testi storici. Nella seconda metà del 1300, quando quest'area passò ai veneziani, i Colli Asolani e il Montello vennero subito riconosciuti come un'importante area enoica e i suoi vini venivano esportati all'estero già nel 1400. Nel Cinquecento, che vede il trionfo della nobiltà veneziana con la costruzione di ville, barchesse e case di caccia con relativi vigneti, si ha il diffondersi nella zona di un pensiero aristocratico di ricerca del bello e del buono che si trasmette nel sapere viticolo ed enologico popolare. I colli sono ammirati dalle più prestigiose personalità e il vino è un prodotto ricercato che si confronta a Venezia con i vini portati dalla Grecia e viene tassato un terzo in più perché considerato migliore rispetto a quello di altre zone.

Oggi questo vino, che a partire dal 1977 è stato oggetto di tutela con il riconoscimento della DOC "Montello e Colli Asolani", ha trovato un largo consenso in molti Paesi europei ed extraeuropei, dove ne è apprezzata l'elevata qualità e l'ottimo equilibrio qualità/prezzo, e grazie ai caratteri di tipicità e di forte legame con l'area geografica ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali nonché la presenza sulle più prestigiose guide di settore.

Dal giugno del 2009 il Ministero, riconoscendone il valore, ha conferito a tale vino la DOCG "Colli Asolani - Prosecco"o Asolo - Prosecco".

Fattori umani

Il paesaggio, qui espressione umana fortemente distintiva, si caratterizza per una forte integrità che ha permesso di conservare suoli originari e pertanto molto favorevoli alla coltivazione. I caratteri morfologici si sono conservati e il soprassuolo ricorda quello descritto dai viaggiatori del passato, dove la presenza non invadente del vigneto divide tutt'oggi lo spazio con altre colture a ricordare l'antica conduzione familiare.

Nel tempo, dalla naturale rifermentazione a primavera in bottiglia del residuo zuccherino non svolto in autunno, sono state affinate le tecniche enologiche fino ad arrivare alla spumantizzazione in autoclave, secondo il metodo Martinotti, che ha prodotto un vino che ha incontrato i gusti del mercato internazionale.

In questo processo, fondamentale è la presenza a pochi chilometri della Scuola Enologica di Conegliano, una delle più antiche, che ha determinato il crescere e l'affinarsi della conoscenza degli operatori dando loro gli strumenti per sviluppare la personalità di vini espressione del proprio territorio.

b) Specificità del prodotto

All'analisi organolettica il vino della denominazione, ottenuto principalmente con la varietà bianca Glera, si presenta come un vino secco, con caratteristiche di eleganza, leggerezza, snellezza, che assieme al delicato profumo, gli donano gradevolezza e ottima bevibilità. All'olfatto fa percepire un profumo fresco, dove compare il fruttato, il floreale e a chiudere un leggero vegetale; al gusto è morbido, con corpo delicato, con acidità presente e ben armonizzata, il tutto con un retrogusto asciutto.

Le note agrumate (limone, cedro), quelle fini e delicate di miele e i sentori di mela matura e di fiori bianchi sono presenti in relazione ai suoli di origine delle uve. L'acidità e la sapidità sono sempre ben presenti ad armonizzare un quadro gusto-olfattivo esaltato da un giusto equilibrio tra gli zuccheri e gli acidi. Analisi organolettiche ripetute su più annate, confermano una costanza aromatica indice di una stretta relazione tra prodotto e luogo di origine.

c) Legame causa effetto

Le peculiarità climatiche della zona di produzione del "Asolo - Prosecco" determinano in modo significativo le qualità dell'uva Glera, varietà che richiede primavere miti per sostenere un precocissimo germogliamento, estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate e per mantenere elevato il caratteristico rapporto acidi-zuccheri, nonché, infine, autunni nuovamente miti per permetterne una completa maturazione.

I valori di scarto termico tra notte e giorno evidenziano una stretta relazione con la sintesi di alcuni composti aromatici terpenici, tipici della Glera; soprattutto nelle porzioni di media-bassa collina, dove l'inversione termica è più accentuata, maggiori sono i sentori fruttati (mela, pera, pesca, albicocca) e floreali (glicine, fiori bianchi), che conferiscono tipicità e "località" ai vini che si distinguono anche per la loro freschezza.

La piovosità, la giacitura collinare dei suoli favorevole allo smaltimento dell'acqua in eccesso e la natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale, permettono al vitigno una vigoria sempre su livelli equilibrati e contenuti che riesce comunque a proteggere i grappoli e a salvaguardare le sostanze aromatiche.

La granulometria e la conformazione dei suoli permette all'apparato radicale un rifornimento idrico regolare, indispensabile per un vitigno dal quale si vuole ottenere freschezza, acidità e intensità aromatica.

La natura acida di tali suoli porta la pianta a privilegiare l'assorbimento di una maggior quota di microelementi rispetto ai suoli neutri, permettendo alla Glera di raggiungere un buon equilibrio tra l'attività vegetativa e produttiva.

I suoli marnosi meglio supportati da una sufficiente umidità, permettono di ottenere vini dai netti sentori agrumati e di miele sostenuti da una buona acidità; nei suoli più sottili e caldi del conglomerato, i vini si presentano invece più ricchi in note di frutta matura (mela, tropicale), nonché pera, pesca e albicocca, con una evidente nota floreale e una piacevole sapidità.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia Srl Sede Amministrativa: Via San Gaetano, 74 - 36016 - Thiene (Vicenza) Tel. 0445 313088 Fax. 0445 313080 e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29.06.2012.

14A06123

PADIGLIONE ITALIA

Nomina di un componente della segreteria tecnica

Con proprio decreto n. 3/2014 del 11 luglio 2014, il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, comunica che la dott.ssa Lucia Masina, nata a Milano il 20 luglio 1959, codice fiscale MSNLCU59L60F205S è nominato, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della segreteria tecnica istituita con decreto commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni:

assistere il Commissario nelle sue attività istituzionali e nello sviluppo della rappresentazione espositiva, al fine di verificarne la coerenza con le esperienze delle precedenti Esposizioni universali;

collaborare, per quanto sopra, con il direttore artistico di Padiglione Italia;

supportare il Commissario nello sviluppo di attività di formazione e aggiornamento di tutto il team di Padiglione Italia circa la storia delle Esposizioni Universali e di Padiglione Italia;

curare presentazioni e attività divulgative in merito alla storia dei Padiglioni italiani alle Esposizioni precedenti;

relazionarsi con l'ente organizzatore del grande evento Expo Milano 2015, Expo 2015 Spa, per l'area di propria competenza, secondo quanto previsto dalle esposizioni attuative in materia.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

14A06124

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Adozione del DPCM n. 1 del 23 luglio 2014, relativo al regolamento di individuazione degli uffici inerenti il DIS, l'AISE e l'AISI.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2014, n. 1, è stato adottato il Regolamento che individua gli uffici competenti a svolgere nell'ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) le funzioni di controllo in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 39, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e disciplina l'organizzazione generale relativa del Dipartimento e delle Agenzie.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il giorno successivo alla comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06283

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-184) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.